REPUBBLICA ITALIANA **24/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere relatore
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 60965** del registro di segreteria,

promosso da:

Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) ed Antonietta Coretti (codice fiscale CRTNNT58D53L117B; posta elettronica certificata:

avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), con domicilio eletto in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax n. 06 59058908)

Appellante

Contro

***OMISSIS*,** nato a *Omissis*, il *omissis*, residente in *Omissis*, Via *Omissis,* Cod. Fisc. *OMISSIS*, ***OMISSIS*,** nato a Omissis, il *omissis*, residente in *Omissis*, Via *Omissis*, C.F. *OMISSIS,* ***OMISSIS*,** nato a *Omissis*, il *omissis*, residente in *Omissis*, Via *Omissis*, C.F. *OMISSIS*, **e *OMISSIS*,** nata a *Omissis*, il *omissis*, residente in *Omissis*, *Omissis*, C.F. *OMISSIS*, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Bartolomeo DANIELE, cod. fisc. DNLBTL61A03L219I, con Studio in Torino, C.so Vinzaglio n. 12 bis, PEC: bartolomeodanielepec.ordineavvocatitorino.it

Appellati

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte n. 174/2022, depositata il giorno 1° luglio 2022.

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 6 febbraio 2025, svolta con l'assistenza del segretario, dott.ssa Maria Rita Cerroni, la relazione del relatore Cons. Natale Longo, l'avvocato Antonietta Coretti per l'Inps e l'avvocato Daniele per gli appellati.

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 174/2022, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale

regionale per il Piemonte, ha dichiarato il diritto delle ricorrenti alla rivalutazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e ss.mm.ii. del periodo ultradecennale di attività lavorativa svolta sino al 31/12/1995 con esposizione qualificata all'amianto.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'INPS, con unico motivo di appello, lamentando la "violazione dell'art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003 e dell'art. 4 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 ottobre 2004, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2004".

In particolare, l'INPS ha evidenziato che già in prime cure aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire o comunque la sua infondatezza per i medesimi motivi, nel mentre il giudice di primo grado ha statuito che «l'eccezione non coglie nel segno, posto che, a prescindere da questo specifico aspetto, si deve ritenere sussistere in capo ai ricorrenti l'interesse di per sé ad ottenere l'accertamento della presenza di tutti i requisiti per il riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto e dei benefici normativi ad essa correlati".

In particolare, l'Inps ha richiamato il disposto del decreto del Ministero del Lavoro de 27 ottobre 2004, attuativo dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, secondo cui «l'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore».

In definitiva, secondo l'INPS, gli effetti della rivalutazione contributiva per

esposizione ad amianto sarebbero da intendersi limitati al raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e non spetterebbero ai lavoratori che già abbiano maturato tale anzianità contributiva.

Inoltre, l'INPS, per mero scrupolo difensivo, ha sostenuto che l'interesse ad agire non si presterebbe ad essere dimostrato neppure nella prospettiva invocata in primo grado dai ricorrenti (ma testualmente non avallata dalla Sezione regionale), i quali hanno sostenuto che per effetto della rivalutazione in discorso avrebbero potuto incrementare l'anzianità contributiva anteriore al 31 dicembre

1995 sino ai 18 anni e dunque assicurarsi il calcolo retributivo della quota di pensione corrispondente al periodo di servizio prestato sino al gennaio 2012, in quanto detta tesi contrasterebbe con il menzionato art. 4 del DM del Ministero del Lavoro e considerato che la rivalutazione prevista dall'art. 47 del d.l. n. 269/2003 gioverebbe solo ai fini della misura della pensione, ma non potrebbe all'evidenza essere invocata al fine di accrescere l'anzianità contributiva maturata entro il 1995.

L'Inps, dunque, dopo aver menzionato alcuni precedenti della Corte di cassazione, ha concluso chiedendo l'accoglimento del gravame.

Con memoria del 9 gennaio 2025 si sono costituiti gli appellati, rappresentati e difesi come in epigrafe, che hanno preliminarmente richiamato la specificità del trattamento previdenziale dei pensionati (macchinisti FS assunti prima del 2000, poi parificati alla generalità dei lavoratori con la legge Fornero, con limite di età a 67 anni per la pensione di vecchiaia e 42 anni 10 mesi – 41 anni e 10 mesi per le donne - per la pensione di anzianità), cosicché sarebbe impropriamente evocato il limite

dei 40 anni di cui al menzionato DM.

I resistenti hanno sostenuto che vi sarebbe in ogni caso un interesse al riconoscimento del beneficio, considerato che esso si tradurrebbe nell'incremento della quota retributiva (e anche del sistema di calcolo, interamente retributivo), con conseguente incremento della misura del trattamento pensionistico (come da computo prodotto), pur rimanendo fermo il limite dei 40 anni (viene menzionata la circolare INPS n° 157/2001 e il computo effettuato con riguardo a diverso soggetto su fattispecie asseritamente analoga).

Gli appellati hanno dunque sostenuto la piena sussistenza del loro interesse ad agire.

I resistenti hanno altresì evidenziato che l'art. 4, comma 1, del D.M. 27/10/2004, fa esplicito riferimento alla "anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto" (cioè, in tesi, nel sistema retributivo) e non al totale dell'anzianità all'interno del sistema contributivo.

Gli appellati hanno quindi concluso chiedendo di respingere il gravame, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Motivi della decisione

[1] Con unico motivo di Appello, l'INPS ha censurato la sentenza gravata adducendo la ritenuta violazione dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003 e dell'art. 4 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 ottobre 2004, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2004.

In proposito, si osserva che l'art. 4 del menzionato Decreto ministeriale,

attuativo dell'art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, espressamente prevede che "l'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore a quarant'anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore".

In proposito e quanto al profilo funzionale della disposizione, la Corte di cassazione ha ritenuto che "...il beneficio connesso a tale pregressa esposizione assolve solo la funzione di agevolare il conseguimento della pensione ed è, quindi, ottenibile solo da coloro che non abbiano raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia le 2080 settimane (quarant'anni) di contribuzione>> (cfr. Cass. sez. lav., sent. n° 05 aprile 2012, n. 5481, id. n. 1939, del 21 gennaio 2011, e n. 17528, del 09 dicembre 2002).

L'istituto, dunque, non riveste natura precipuamente indennitaria o risarcitoria, ma è "destinato ……. unicamente ad aumentare il periodo contributivo necessario per il raggiungimento del diritto a pensione" (C. cost. sent. n. 290/2010).

Sul punto, anche la giurisprudenza di appello della Corte dei conti ha evidenziato (Sez. III di appello, sent. n. 611/17), dopo aver richiamato il riferito orientamento della Corte di cassazione, ha ribadito che " Il limite dei quaranta anni di anzianità complessiva utile è quindi da intendersi quale quello massimo conseguibile con l'utilizzo del beneficio previsto per effetto della comprovata esposizione qualificata ad amianto ed anzi, ove in

relazione al regime pensionistico applicabile in concreto il limite massimo fosse inferiore, come negli esempi sopra citati (dipendenti da società controllate dall'EFIM), tale limite non potrebbe comunque essere superato".

Peraltro, la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che "la disciplina dei benefici connessi all'esposizione all'amianto è regolata da normativa speciale, in sè compiuta e non ancorata a riferimenti normativi esterni, non derogata o modificata dalle leggi generali successive relative al regime generale di accesso alla pensione" (Cass. sent. n. 15962/2015).

Pertanto, ritiene il Collegio che la tesi delle parti resistenti, seppure abilmente argomentata, non possa essere accolta, in quanto, riconoscendo all'istituto un effetto sostitutivo-incrementativo del trattamento previdenziale (anche se già superiore ai 40 anni), finisce per travisarne il profilo costitutivo – funzionale di agevolazione all'accesso al trattamento previdenziale, per giunta calmierato dal tetto dei 40 anni (o eventualmente inferiore).

L'appello deve dunque essere accolto, considerato che i pensionati hanno già maturato un servizio utile pensionistico superiore agli anni 40.

[2] Quanto alla regolazione delle spese di difesa, ritiene il Collegio che possano esser compensate, considerata la riscontrabilità di diversi orientamenti giurisprudenziali di merito in ordine all'interpretazione della disciplina in questione.

Infine, non v'è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello,

definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dall'**INPS** ed iscritto al **n. 60965** del ruolo generale, con conseguente rigetto della domanda giudiziale avanzata in prime cure.

Spese di difesa compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

F.to Natale Longo — F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 03/03/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi